

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 luglio 2019

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2019, n. 19.

Modifiche all'allegato E della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020). (19R00222)..... Pag. 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2019, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria).». (19R00221).. Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2019, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità). (19R00218)..... Pag. 2

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2019, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento. (19R00219)..... Pag. 14

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2019, n. 5.

Norma di interpretazione autentica. (19R00220) Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 19.

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021. (19R00214)..... Pag. 17

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 20.


Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Prima variazione. (19R00215)..... Pag. 24


RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 13 marzo 2019, n. 4, concernente «Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata», pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Speciale - della Regione Basilicata n. 14 del 21 marzo 2019. (19R00205)..... Pag. 27

Avviso di rettifica alla legge statutaria regionale del 18 febbraio 2019, n. 1, concernente «Modifiche all'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 «Statuto della Regione Basilicata»», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 9 del 20 febbraio 2019. (19R00204)..... Pag. 28





REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 maggio 2019, n. 19.

Modifiche all'allegato E della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 19S1 del 9 maggio 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'allegato E della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7

1. Nell'allegato E di cui all'art. 22 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 (Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finanziario 2018-2020), alla missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), programma 09.08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), la lettera «G» è sostituita dalla lettera «C».

2. Nell'allegato E di cui all'art. 22 della legge regionale n. 7/2018, alla missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.08 (Cooperazione e associazionismo), la somma di euro 800,00 è sostituita dalla somma di euro 800.000,00.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 7 maggio 2019

CHIAMPARINO

(Omissis).

19R00222

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2019, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria).».

(Pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 4 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 3 maggio 2019).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 19 giugno 2018, n. 5;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 23-8851 del 29 aprile 2019;

EMANA

il seguente regolamento:

Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria).».

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria), disciplina l'opzione sulla forma di caccia e le modalità per la sua variazione.

Art. 2.

Esercizio dell'attività venatoria

1. L'esercizio venatorio può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona delle Alpi;

b) da appostamento fisso;


c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla legge regionale n. 5/2018 nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

Art. 3.

Durata, scelta e modifica dell'opzione sulla forma di caccia prescelta

1. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha durata indeterminata.

2. Dopo aver conseguito l'abilitazione venatoria e prima della presentazione della richiesta di ammissione ad un ATC o CA, il cacciatore deve effettuare presso la provincia o città metropolitana di residenza, l'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva che intende praticare, tra quelle indicate all'articolo precedente.



3. L'opzione sulla forma di caccia prescelta può essere modificata previa comunicazione, da parte del cacciatore alla provincia o città metropolitana di residenza, entro la data del 31 gennaio di ciascun anno con validità a far data dall'inizio della stagione venatoria successiva.

4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta non può essere modificata nel corso della stagione venatoria se non per i seguenti motivi:

a) ragioni di salute, comprovate da certificato rilasciato dal medico legale;

b) trasferimento della residenza anagrafica del cacciatore da comune compreso nella zona faunistica di pianura a comune incluso nella zona faunistica delle Alpi, fatto salvo il possesso della relativa abilitazione, o viceversa.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 29 aprile 2019

CHIAMPARINO

19R00221

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 19 aprile 2019, n. 3.

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e alla legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - Parte I - n. 5 del 26 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA
LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1995, N. 12
(RIORDINO DELLE AREE PROTETTE)

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 1 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette)

1. L'art. 1 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 (*Finalità*). – 1. La Regione, in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera i), dello statuto e nel rispetto delle finalità e dei principi fondamentali della legge 6 di-

cembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni, istituisce e disciplina le aree naturali protette al fine di garantire e promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio naturale della Liguria.

2. Il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche e biologiche, aventi particolare valore naturalistico e ambientale, che caratterizzano il territorio regionale quale frutto dell'interazione fra uomo e natura e, come tali, rappresentano una parte essenziale dell'identità regionale da preservare e trasmettere alle generazioni future.

3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti a uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;

b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;

c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;

d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;

e) valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili.

4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette.

5. La Regione riconosce nella partecipazione delle comunità locali ai processi di programmazione, di pianificazione e di gestione delle aree protette uno strumento essenziale per la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'identità territoriale e un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile dell'economia locale, specie per le aree interne e disagiate.

6. La Regione promuove e partecipa all'istituzione di aree protette interregionali e nazionali.»

Art. 2.


*Modifiche all'art. 3
della legge regionale n. 12/1995*

1. All'art. 3 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, le parole: «e altre forme di tutela del territorio» sono soppresse;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1.1. Qualora in adiacenza o in prossimità di un parco naturale regionale, o a esso interclusa, si trovi una riserva naturale statale, la Regione, d'intesa con



l'ente parco interessato, mette in atto le iniziative idonee presso gli organi statali competenti affinché la gestione della riserva venga affidata direttamente o congiuntamente all'ente parco, avendo riguardo a tutti gli elementi di tutela necessari, in modo da garantire uniformità di gestione ad ambiti naturali omogenei e interconnessi, utile alla stessa tutela e valorizzazione dei siti, e da conseguire per tutti i soggetti interessati le migliori economie di gestione.»;

c) il comma 1-bis, è abrogato.

Art. 3.

Modifica all'art. 4 della legge regionale n. 12/1995

1. Al comma 3 dell'art. 4 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «dalla Regione su conforme proposta della provincia o degli enti locali interessati» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su conforme proposta della città metropolitana, della provincia o degli enti locali interessati, che ne assumono la gestione, nonché ogni altra funzione connessa al funzionamento e alla vigilanza di tali aree».

Art. 4.

Inserimento dell'art. 5-bis della legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 5 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis (*Istituzione dei parchi interregionali*). —

1. Al fine dell'istituzione delle aree protette interregionali previste all'art. 1, comma 2, la Giunta regionale, su propria iniziativa o a seguito di formale richiesta delle regioni confinanti, predispone un documento di indirizzi concordato con le regioni interessate da sottoporre alla Conferenza di cui all'art. 5, comma 3.

2. Sulla base degli esiti della Conferenza, la Giunta regionale stipula l'intesa con le regioni interessate ai sensi dell'art. 22, comma 4, della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. L'intesa, secondo criteri unitari per l'intera area protetta, stabilisce i confini, la classificazione, la finalità, le forme di gestione, le norme di tutela e di uso, le norme di salvaguardia, i tempi per l'adozione del piano di tale area protetta.

3. All'istituzione delle aree protette interregionali si provvede con legge regionale che ratifica le intese conseguite con le regioni interessate.

4. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale, in via di sperimentazione, su richiesta degli enti parco interessati, può attivare forme di cooperazione tra enti parco appartenenti a diverse regioni, disciplinandone anche le modalità organizzative.».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 7 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 7 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Funzioni degli enti di gestione delle aree protette*). — 1. Gli enti gestori delle aree protette:

a) provvedono alla conservazione, alla conoscenza, alla fruizione, alla valorizzazione e alla divulgazione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali dell'area protetta affidata alle loro cure;

b) attuano gli indirizzi regionali dettati in materia, con particolare riferimento a quelli volti ad assicurare l'integrità e il coordinamento del sistema regionale delle aree protette;

c) elaborano le norme d'uso dell'area protetta mediante appositi regolamenti e, nei casi previsti dalla presente legge, mediante gli altri strumenti normativi e pianificatori;

d) assumono le iniziative appropriate, anche mediante ordinanze, volte a salvaguardare la conservazione dell'area protetta;

e) rilasciano i titoli abilitativi nei casi e nei modi previsti dalla presente legge;

f) svolgono le funzioni di vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti di tutela dell'area protetta e assumono i relativi provvedimenti cautelari e sanzionatori;

g) possono adire l'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa, nei modi e nelle forme previsti dall'art. 29, comma 3, della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Gli enti gestori delle aree protette regionali inoltre:

a) gestiscono i siti Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a essi affidati;

b) assolvono gli altri compiti a essi attribuiti da leggi regionali di settore quali quelli in materia di educazione ambientale, foreste demaniali, rete escursionistica, attuazione di programmi europei;


c) possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni, azioni coordinate con gli enti locali o servizi a supporto degli stessi in tema di sviluppo rurale, promozione turistica, certificazioni ambientali, animazione locale, manutenzione del territorio, progettazione e attuazione di progetti comunitari, comunicazione ed educazione ambientale.».

Art. 6.

Inserimento degli articoli 7-bis e 7-ter della legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 7-bis (*Funzioni associate*). — 1. Gli enti gestori delle aree protette possono attuare tutte le iniziative volte a una ottimizzazione delle risorse quali lo svolgimento di funzioni associate, l'impiego del personale, la realizzazione di progetti, specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.



2. Per i medesimi fini del comma 1, gli enti gestori possono, altresì, avvalersi della Regione, degli altri enti regionali, degli enti locali sulla base di appositi protocolli di intesa.

Art. 7-ter (Sistema regionale delle aree naturali protette). — 1. Il sistema regionale delle aree naturali protette, in seguito denominato sistema regionale, è costituito:

- a) dai parchi e dalle riserve naturali regionali;
- b) dai monumenti naturali e dai giardini botanici di interesse regionale;
- c) dalle aree protette di interesse provinciale o locale;
- d) dai siti di importanza comunitaria, individuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

2. Il sistema regionale è parte integrante della rete ecologica regionale di cui all'art. 3 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il sistema regionale concorre alla formazione di un sistema integrato unitamente alle aree naturali protette, terrestri e marine, istituite dallo Stato nel territorio regionale ai sensi della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni e della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Al fine di assicurare una visione unitaria e una strategia generale condivisa dei territori ricadenti nel sistema integrato di cui al comma 3, la Regione promuove l'interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali anche mediante forme di cooperazione e di intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con gli enti gestori delle aree protette nazionali.

5. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l'assessore competente per materia convoca la Conferenza del sistema regionale, costituita dai legali rappresentanti degli enti di gestione, almeno una volta l'anno per discutere delle principali questioni riguardanti il sistema e le iniziative comuni da intraprendere. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di aree protette.

6. Ai fini del coordinamento delle iniziative di sistema e degli aspetti gestionali più rilevanti, è periodicamente convocata, presso la competente struttura regionale, la Conferenza tecnica dei direttori degli enti parco e dei referenti tecnici delle altre aree protette.

7. La Giunta regionale approva l'immagine grafica unificata del sistema regionale.».

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 11 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Comunità del parco*). — 1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni o loro delegati, nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunità dell'area naturale protetta, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell'area protetta, nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell'area protetta e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per cento dell'intero organo collegiale. Alle province è riservata una quota complessiva pari a un decimo.

2. Fanno parte, altresì, della comunità, sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole e artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale, due designati dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CA) e dalle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative, uno dalle associazioni ambientaliste, uno dalla Direzione scolastica regionale e uno dall'Università di Genova. A tali rappresentanti è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno.


3. La composizione della comunità del parco, secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dallo statuto dell'ente.

4. La comunità concorre all'elaborazione del piano pluriennale socio-economico nei modi previsti all'art. 22.

5. La comunità ha, inoltre, funzione consultiva dell'ente di gestione dell'area protetta. In particolare, esprime parere obbligatorio o vincolante, secondo le previsioni dello statuto:

- a) sulle variazioni dello statuto dell'ente;
- b) sul piano dell'area protetta;
- c) sul regolamento dell'area protetta;
- d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
- e) su altre questioni previste dallo statuto;
- f) su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.

Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il direttore dell'ente di gestione dell'area protetta.».



Art. 8.

Sostituzione dell'art. 14 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 14 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Riordino delle aree protette esistenti*). —

1. Sono confermate le aree naturali protette di interesse regionale, provinciale e locale come di seguito indicate:

a) parchi naturali regionali:

1) Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, istituito con la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34, gestito dall'ente Parco delle Alpi Liguri;

2) Parco naturale regionale del Beigua, istituito con la legge regionale 9 aprile 1985, n. 16, gestito dall'ente Parco del Beigua;

3) Parco naturale regionale dell'Antola, istituito con la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 52, gestito dall'ente Parco dell'Antola;

4) Parco naturale regionale dell'Aveto, istituito con la legge regionale 19 dicembre 1989, n. 50, gestito dall'ente Parco dell'Aveto;

5) Parco naturale regionale di Portofino, istituito con la legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32, gestito dall'ente Parco di Portofino;

6) Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, istituito con le leggi regionali 19 novembre 1982, n. 43 e 18 marzo 1985, n. 12, gestito dall'ente Parco di Montemarcello Magra Vara;

7) Parco naturale regionale di Piana Crixia, istituito con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 8, gestito dal Comune di Piana Crixia;

8) Parco naturale regionale di Portovenere, istituito con la legge regionale 3 settembre 2001, n. 30, gestito dal Comune di Portovenere;

b) riserve naturali regionali:

1) Riserva naturale regionale Isola Gallinara, istituita con la legge regionale 26 aprile 1989, n. 11, gestita dal Comune di Albenga;

2) Riserva naturale regionale di Rio Torsero, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 9, gestita dal Comune di Ceriale;

3) Riserva naturale regionale di Bergeggi, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 10, gestita dal Comune di Bergeggi;

4) Riserva naturale regionale di Bric Tana, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 7, gestita dal Comune di Millesimo;

5) Riserva naturale regionale dell'Adelasia, istituita con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65, gestita dalla Provincia di Savona;

c) giardini botanici di interesse regionale:

1) area naturale protetta regionale «Giardini Botanici Hanbury», istituita con la legge regionale 27 marzo 2000, n. 31, gestita dall'Università degli studi di Genova;

d) aree protette di interesse provinciale o locale:

1) area naturale protetta di interesse provinciale «Giardino botanico di Pratorondanino», istituita con la deliberazione del Consiglio regionale 13 ottobre 1998, n. 33, gestita dalla città metropolitana di Genova;

2) area naturale protetta di interesse locale «Parco delle Mura», istituita con la deliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1506, gestita dal Comune di Genova.

2. I confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua sono riportati nelle cartografie contenute nell'allegato A. I confini delle altre aree protette restano quelli dei relativi provvedimenti istitutivi o quelli definiti nel piano del parco.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 12/1995

1. All'art. 15 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 1 è abrogata;

b) dopo la lettera f) del comma 1, è aggiunta la seguente:

«f-bis) l'ente parco delle Alpi Liguri.»;

c) il comma 2 è abrogato.

Art. 10.

Sostituzione dell'art. 17 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 17 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Piano dell'area protetta*). — 1. Il piano dell'area protetta è lo strumento puntuale di disciplina, di indirizzo e di programmazione per la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle aree naturali protette regionali.

2. Il piano dell'area protetta assume rispettivamente la denominazione di piano del parco o di piano della riserva nel caso si riferisca, rispettivamente, ad un parco o a una riserva naturale, di piano dell'area protetta regionale seguito dal nome dell'area, negli altri casi.

3. Il piano dell'area protetta, di seguito denominato piano, in particolare, sulla base di un adeguato quadro conoscitivo, individua gli obiettivi e le strategie, le misure di conservazione, le azioni che si intendono intraprendere, le risorse occorrenti e le relative fonti di finanziamento, nonché un sistema di indicatori e di monitoraggio che consenta di valutare lo stato di attuazione del piano stesso e di assumere tempestivamente gli interventi correttivi necessari.

4. Il piano vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Gli strumenti di pianificazione territoriale approvati successivamente al piano devono uniformare a esso le loro previsioni. Il piano ha, inoltre, effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e di indifferibilità per gli interventi che qualifica come tali. Sono fatti salvi gli effetti del piano paesaggistico di cui all'art. 145



del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nei casi in cui il piano lo preveda, l'attuazione delle previsioni relative a determinate aree e settori può avvenire attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi di iniziativa diretta dell'ente di gestione, dei comuni interessati o di privati.

6. Il piano può prevedere una diversa perimetrazione dell'area protetta, salvo il caso dei confini stabiliti con legge.».

Art. 11.

Inserimento dell'art. 17-bis della legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 17 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*Contenuti del piano dell'area protetta*). — 1. Il piano prevede, in particolare:

a) l'organizzazione generale del territorio e, in particolare, la definizione delle aree da classificare in distinte fasce di protezione, secondo la suddivisione di cui all'art. 20;

b) i vincoli, le destinazioni di uso pubblico o privato, gli indirizzi e le norme di attuazione relative agli interventi sulla vegetazione, per il raggiungimento e il mantenimento degli equilibri faunistici, sull'edificato e sulle attività economiche incidenti sull'assetto ambientale dell'area;

c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture utilizzabili anche da disabili;

d) un complesso organico di strutture, attrezzature e servizi, per l'organizzazione e la gestione della fruizione del parco a fini didattici, scientifici, culturali, ricreativi, turistici e di sviluppo economico compatibili;

e) le norme di comportamento e i riferimenti tecnico-scientifici per l'elaborazione del regolamento di fruizione del parco;

f) la definizione di un quadro organico degli interventi e delle azioni che si intendono attuare con il piano, nel quale siano evidenziati gli obiettivi, i mezzi occorrenti e le fonti di finanziamento, i tempi di realizzazione, le priorità;

g) un articolato sistema di verifica e monitoraggio del piano.

2. Il piano rappresenta, di norma, il piano di gestione di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997 delle zone speciali di conservazione ricomprese in tutto o in parte nel parco o comunque gestite unitamente a esso. A tal fine il piano contiene tutti gli elementi previsti dalle disposizioni e dagli indirizzi statali e regionali dettati in materia di tutela della biodiversità.

3. Il piano definisce, altresì, quali e in quale percentuale le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi non possono essere captate ai sensi dell'art. 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni e con le modalità ivi previste.

4. Il piano può individuare e disciplinare le aree contigue di cui all'art. 4-bis della presente legge, fermo restando il rispetto delle intese ivi previste.».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 18 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 18 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 18 (*Procedure di approvazione del piano del parco*). — 1. Al fine di consentire un procedimento partecipato e condiviso e di assolvere agli obblighi previsti in tema di valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni ed integrazioni, l'ente di gestione redige e approva uno schema di progetto di piano, corredato da un rapporto preliminare.

2. Si applicano le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 32/2012 e successive modificazioni ed integrazioni. I procedimenti di approvazione del piano e quello relativo alla VAS si svolgono in modo integrato e contestuale senza duplicazioni di fasi.

3. Conclusa la fase di consultazione sul progetto di piano, il piano è adottato:

a) dal Consiglio dell'ente parco, sentita la comunità del parco, per i parchi gestiti dagli enti parco regionali;

b) dall'assemblea consiliare, per i parchi gestiti da amministrazioni locali;

c) dall'organo competente secondo il relativo statuto per gli altri enti di gestione;

d) nel caso di piani integrati con i piani di gestione dei siti Natura 2000 di cui alla legge regionale n. 28/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, acquisito il parere dei comuni interessati dai siti che non fanno parte dell'area protetta o che non sono rappresentati negli organi dell'ente di gestione di tale area.


4. Il piano adottato è pubblicato per sessanta giorni nei siti web dell'ente di gestione, della Regione e degli enti locali interessati ed è contestualmente depositato a libera visione del pubblico, in formato cartaceo o su supporti informatici di facile accesso, presso gli uffici dei medesimi enti. Entro il termine di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni.

5. La Giunta regionale, nei successivi centoventi giorni:

a) acquisisce il parere dell'ente di gestione sulle osservazioni pervenute;

b) valuta le osservazioni pervenute, sulla base del parere formulato su di esse dall'ente di gestione;

c) apporta le modifiche al piano ritenute necessarie, in particolare in accoglimento delle osservazioni, quelle derivanti dall'esito dell'eventuale procedimento di VAS e quelle volte ad assicurare una più efficace tutela e valorizzazione dell'area protetta, avvalendosi a tali fini della collaborazione del soggetto gestore;



d) predisporre la proposta di piano da sottoporre al Consiglio regionale assemblea legislativa per l'approvazione.

6. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale assemblea legislativa di approvazione del piano stesso ed è vincolante immediatamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati.

7. La revisione integrale del piano è effettuata almeno ogni dieci anni; il mancato aggiornamento entro tale termine non produce effetti sul piano che resta vigente. La revisione integrale e ogni altra variante al piano sono approvate con le procedure definite per la sua formazione.

8. Fino all'approvazione di modifiche di piano si applicano le norme del piano vigente o, in salvaguardia, le norme modificate e adottate se più restrittive. Il regime di salvaguardia decade nei medesimi termini previsti per gli strumenti urbanistici dall'art. 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.»

Art. 13.

Inserimento degli articoli 18-bis e 18-ter della legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 18 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 18-bis (Piano delle riserve naturali). — 1. Per l'approvazione del piano delle riserve naturali si applicano le procedure di cui all'art. 18 con i termini ridotti della metà. Il piano adottato dall'ente di gestione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

2. Il piano di gestione della Riserva dell'Adelasia è adottato d'intesa fra la Provincia di Savona e il Comune di Cairo Montenotte.

Art. 18-ter (Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre). — 1. Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni, il piano del Parco nazionale delle Cinque Terre, predisposto dall'ente parco nazionale, è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale assemblea legislativa.»

Art. 14.

Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 12/1995

1. All'art. 21 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è abrogato;

b) al comma 3, le parole: «Nel rilasciare la concessione o l'autorizzazione il sindaco può formulare anche sulla base delle eventuali indicazioni dell'ente parco» sono sostituite dalle seguenti: «Nel rilasciare il nulla osta l'ente parco può stabilire».

Art. 15.

Sostituzione dell'art. 22 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 22 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Piano pluriennale socio-economico). — 1. I soggetti gestori delle aree protette promuovono lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori interessati e di quelli a essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette, dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime e in coerenza con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. Gli enti gestori dei parchi naturali regionali, sulla base degli elementi progettuali previsti dal piano del parco, elaborano un piano pluriennale socio-economico nel quale sono indicate, mediante apposite schede progettuali, le iniziative che si intendono intraprendere e i relativi costi, tempi, fonti di finanziamento e priorità, al fine di promuovere le attività compatibili e di raggiungere gli obiettivi indicati nel piano del parco.

3. Il piano pluriennale socio-economico è adottato dall'ente gestore e trasmesso alla Giunta regionale che lo approva entro novanta giorni dal ricevimento. La Giunta regionale può richiedere all'ente gestore di modificare e integrare il piano pluriennale, sospendendo i termini di approvazione e può, motivandone le ragioni, modificarne i contenuti.

4. Nel caso di parchi regionali gestiti dagli appositi enti pubblici, il piano pluriennale è adottato dal Consiglio dell'ente parco, previo parere della comunità del parco; per i parchi gestiti da enti locali il piano pluriennale è adottato dall'organo competente secondo la normativa di settore e il rispettivo statuto.

5. Il piano pluriennale socio-economico ha validità per dieci anni e può essere aggiornato prima di tale termine, ove necessario, secondo le procedure indicate ai commi 3 e 4.»

Art. 16.

Modifica all'art. 25 della legge regionale n. 12/1995


1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «, sentita la sezione aree naturali protette del C.T.A. di cui all'art. 39» sono soppresse.

Art. 17.

Inserimento dell'art. 25-bis della legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 25 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 25-bis (Piano regionale delle aree protette). — 1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette attraverso il piano regionale delle aree protette coerente con le linee guida dell'Unione europea e dello Stato.



2. Il piano regionale delle aree protette costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.

3. Il piano regionale delle aree protette individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando, altresì, gli indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste.

4. Il piano regionale delle aree protette è approvato dal Consiglio regionale assemblea legislativa entro dieci mesi dal suo insediamento, su proposta della Giunta regionale.

5. Il piano regionale delle aree protette può essere aggiornato annualmente mediante il documento di programmazione economico-finanziaria regionale e i suoi risultati sono soggetti a verifica attraverso periodiche riunioni in cui sia prevista la partecipazione dell'assessore e degli uffici regionali competenti, dei presidenti, dei direttori degli enti e del coordinatore regionale.»

Art. 18.

Sostituzione dell'art. 26 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 26 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Misure di incentivazione*). — 1. Agli enti locali il cui territorio è incluso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale nazionale o regionale è, nell'ordine, attribuita la priorità prevista all'art. 7 della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati, singoli o associati, nei casi previsti dal medesimo articolo.

2. Le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo ambientale, agricolo ed energetico, in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, che ricadono all'interno delle aree protette regionali e delle relative aree contigue, se non già ricomprese nei casi di cui al comma 1, beneficiano di specifiche priorità nei bandi di finanziamento disposti dalla relativa programmazione di settore.

3. Le priorità previste ai commi 1 e 2 sono riconosciute anche agli enti di gestione delle aree protette regionali.

4. Nello specifico, le priorità di cui al comma 1 riguardano i seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il piano d'area e previsti dal piano pluriennale socio-economico:

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;

- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.»

Art. 19.

Inserimento degli articoli 27-bis, 27-ter, 27-quater e 27-quinquies della legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 27-bis (*Attività agricole e silvo-pastorali*). —


1. Le attività agricole e silvo-pastorali, le attività produttive tradizionali e quelle e legate al turismo naturalistico, svolte in coerenza con le finalità dell'area naturale protetta e secondo i principi della sostenibilità ambientale, rappresentano un presidio essenziale per la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali dell'area protetta e per la sua corretta fruizione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti definiscono forme di collaborazione con le attività agricole e produttive del territorio, con il concorso delle organizzazioni rappresentative di tali attività, volte tra l'altro:

- a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
- b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche culturali tradizionali ed ecocompatibili;
- c) a incentivare pratiche culturali ecocompatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità e il mantenimento dell'*habitat* naturali;
- d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio;
- e) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico;
- f) ad adottare misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso all'ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.

3. Gli enti gestori stipulano convenzioni, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni, con singole aziende agricole o con più aziende agricole associate per la realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico dell'area protetta, e, in particolare, della sua rete sentieristica, degli *habitat* prativi e forestali di importanza comunitaria o di significativo valore per la biodiversità, delle sistemazioni agrarie e dei manufatti testimoniali della cultura locale.

Art. 27-ter (*Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari dei parchi liguri*). — 1. La Regione definisce, con deliberazione di Giunta regionale, i marchi proposti dai soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette liguri con i quali identificare le produzioni agro-alimentari e artigianali.



2. I soggetti gestori delle aree protette liguri propongono, per l'approvazione della Giunta regionale, la denominazione del relativo marchio e le sue caratteristiche ideografiche.

3. I soggetti gestori delle aree protette liguri individuano i prodotti agro-alimentari e artigianali a cui concedere il marchio, i relativi disciplinari e le modalità di vigilanza sul rispetto degli stessi.

Art. 27-*quater* (*Promozione della vendita online dei prodotti delle aree protette*). — 1. La Regione, in linea con l'obiettivo di sostenere l'economia delle imprese presenti all'interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di azione locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l'*e-commerce* dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all'area protetta con la realizzazione di una piattaforma a esso dedicata e anche attraverso la valorizzazione dei marchi stessi.

Art. 27-*quinquies* (*Biglietto di ingresso, tariffe dei servizi, gestione della fruizione di specifiche aree*). — 1. Gli enti gestori delle aree protette possono prevedere, mediante apposite disposizioni nei regolamenti di fruizione, biglietti di ingresso per l'intera area protetta o una parte di essa o introdurre tariffe per i servizi erogati dall'ente di gestione.

2. Le risorse derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinate prioritariamente ad attività di manutenzione e di promozione dell'area protetta.

3. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l'accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un'elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente l'organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture.»

Art. 20.

Inserimento degli articoli 29-bis e 29-ter della legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 29 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 29-*bis* (*Attività regionale di coordinamento e indirizzo*). — 1. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, dell'immagine e della comunicazione istituzionale.

2. A tal fine la Regione:

a) emana indirizzi e linee guida volti a uniformare le strategie di gestione e le prassi applicative degli enti gestori;

b) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all'attività di coordinamento del sistema e alla rappresentazione all'utenza;

c) promuove la conoscenza e la diffusione, a fini didattici, scientifici e culturali, del patrimonio tutelato attraverso:

1) l'informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e sulla biodiversità;

2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;

3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e di documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l'istituzione di apposita biblioteca specialistica;

4) la predisposizione di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;

5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.

3. Nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, la Regione formula direttive, indirizzi e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.

4. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati, in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione, possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31.

5. Al fine di assicurare economie di sistema nell'organizzazione degli uffici e di impiegare personale in servizio a qualsiasi titolo nelle pubbliche amministrazioni, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), si applicano agli enti parco e agli enti gestori.

6. La Regione può attivare procedure di distacco funzionale e di comando di personale degli enti parco e degli enti gestori presso strutture regionali al fine di potenziare le proprie attività, ottimizzare l'esercizio delle proprie funzioni in relazione alle aree protette e al loro sviluppo, coordinare unitariamente le attività degli enti parco e gestori e contenere la spesa di personale.

Art. 29-*ter* (*Strumenti di supporto*). — 1. Al fine di coadiuvare le funzioni svolte dalle aree protette, la Regione:

a) convoca la Conferenza del sistema regionale delle aree protette, di cui all'art. 5, comma 3, e la Conferenza tecnica dei direttori e dei referenti delle aree protette;


b) attività collaborazioni istituzionali con la Federazione nazionale dei parchi e delle aree protette (Federparchi), l'Università, gli enti operanti nel campo della tutela ambientale o con gli enti in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l'interscambio di conoscenza ed esperienze;

c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;

d) può partecipare ad associazioni, enti o organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale.

2. Nella predisposizione dei piani regionali per la formazione del personale sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale adde- to alla gestione delle aree protette.

3. Per l'esercizio delle funzioni a essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio, di cui



al comma 1, lettere *b*) e *c*), partecipare ad associazioni, enti o organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell'ambiente naturale, nonché avvalersi dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure (ARPAL), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (*house providing*).

4. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa e impulso della Regione, forme di collaborazione per l'esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all'attività contrattuale, alla gestione e alla formazione del personale, agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro e della medicina del lavoro, nonché per l'acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.»

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 31 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 31 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 31 (*Commissariamento*). — 1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, in caso di mancato riscontro entro trenta giorni, nomina apposito commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per eseguire gli impegni validamente assunti.

2. La Giunta regionale, previa contestazione dei fatti e sentita la Commissione consiliare competente, provvede allo scioglimento degli organi degli enti parco in caso di:

- a) gravi violazioni di legge;
- b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;
- c) gravi inadempienze nell'attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
- d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;
- e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.

3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell'ente.

4. Il commissario straordinario, con il mandato e per il tempo necessari al superamento dello stato di criticità, è nominato dalla Giunta regionale anche nei casi di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento degli enti parco non dipendenti da cause ad essi direttamente imputabili.»

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 32 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 32 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Vigilanza nelle aree protette*). — 1. L'ente di gestione esercita la vigilanza sull'area protetta, accerta e contesta le violazioni per assicurare l'osservanza della

presente legge, dei regolamenti e delle leggi dello Stato e della Regione in materia di caccia e pesca, tutela del paesaggio, dell'ambiente, della flora e della fauna e dell'uso del suolo, nonché per il controllo in genere della fruizione delle aree protette.

2. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni provvede ogni ente di gestione mediante:

a) il proprio personale dipendente addetto alla vigilanza, quale il personale inquadrato nella qualifica di «guardaparco» per gli enti parco, ovvero gli agenti di polizia locale, per i soggetti gestori costituiti da enti locali;

b) propri dipendenti appositamente incaricati, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti degli enti gestori, all'esercizio di funzioni di vigilanza in riferimento a materie specificamente individuate nel provvedimento di incarico.

3. Sono fatte salve le competenze dei soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio, nonché le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni esercitate da altri soggetti in materia ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai sensi della normativa vigente. L'ente di gestione può avvalersi della collaborazione di tali soggetti anche mediante apposite convenzioni per una migliore e coordinata azione di prevenzione e controllo, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 27 della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'ente di gestione provvede alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di sua competenza secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il personale dipendente di cui al comma 1 riveste la qualifica di agente di polizia amministrativa e giudiziaria, nel rispetto della normativa in materia e nei limiti dell'ambito territoriale dell'area protetta e del servizio assegnato. Tale personale deve essere munito di distintivo e di tesserino di riconoscimento rilasciato dall'ente di gestione e, nel caso del personale inquadrato come guardaparco, svolge il proprio servizio in divisa, salvo diverse e motivate disposizioni dell'ente di gestione. La Giunta regionale stabilisce i modelli unificati di distintivo, dei tesserini di riconoscimento e delle divise.

6. La Giunta regionale disciplina e coordina le attività di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette.»


Art. 23.

Sostituzione dell'art. 33 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 33 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Sanzioni*). — 1. Fatte salve le norme penali stabilite dalla normativa vigente e le sanzioni eventualmente previste da altre norme di settore, alle violazioni delle norme previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la violazione dei divieti di cui all'art. 42, comma 1, lettere *a*), *b*), *n*);



b) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione dei divieti di cui all'art. 42, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), o);

c) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione dei limiti e dei divieti posti dal piano del parco, nonché per la realizzazione di interventi o l'esecuzione di attività in assenza o in difformità del prescritto nulla osta;

d) da euro 50,00 a euro 500,00 per le violazioni dei regolamenti di cui all'art. 25 non ricomprese fra quelle sanzionate a norma delle lettere a), b), c).

2. Qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, l'ente gestore adotta i provvedimenti previsti dall'art. 29, commi 1 e 2, della legge n. 394/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro.»

Art. 24.

Inserimento dell'art. 34-bis della legge regionale n. 12/1995

1. Dopo l'art. 34 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 34-bis (*Trasferimenti regionali e norme finanziarie*). — 1. I trasferimenti regionali ordinari sono distinti in:

a) assegnazioni correnti, destinate alla copertura degli oneri del personale e alla gestione corrente;

b) assegnazioni in conto capitale, vincolate al finanziamento di investimenti.

2. Il riparto dei trasferimenti ordinari è effettuato dalla Giunta regionale tenuto conto, in particolare, della programmazione e delle priorità regionali, della programmazione della capacità di reperimento di risorse autonome delle singole aree protette e dell'entità delle funzioni in concreto da esse esercitate.

3. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi e per l'incentivazione dell'offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette.

4. Lo schema di bilancio degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla Giunta regionale.»

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 42 della legge regionale n. 12/1995

1. L'art. 42 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Norme di tutela ambientale*). — 1. Nei parchi e nelle riserve naturali regionali di cui alla presente legge sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi *habitat*. In particolare, sono vietati:

a) l'apertura e l'esercizio di miniere, di cave e di discariche; il piano del parco può prevedere l'apertura e l'esercizio di cave, per l'utilizzo del materiale ivi prelevato e non diversamente reperibile al fine del restauro del patrimonio paesaggistico ovvero il sito estrattivo costituisca un manufatto storico-culturale;

b) l'attività venatoria;

c) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;

d) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; l'attività di pesca è consentita, salvo diversa disposizione del piano o del regolamento, nelle forme che garantiscono un prelievo sostenibile e coerente con gli obiettivi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema;

e) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali; sono fatte salve la raccolta dei funghi epigei secondo la vigente normativa e i prelievi per scopi di ricerca scientifica debitamente autorizzati;

f) l'introduzione di specie animali o vegetali estranee che possano alterare l'equilibrio naturale;

g) il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali e l'asportazione di concrezioni e di minerali in genere;

h) le movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi o a tutela della pubblica incolumità, su iniziativa dell'ente di gestione o da esso autorizzati;


i) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani non autorizzate dall'ente di gestione;

l) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;

m) l'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente predisposte;

n) l'atterraggio, il decollo e il sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati secondo quanto disposto dall'apposito regolamento approvato ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 37 (Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette);

o) sottrarre, manomettere o danneggiare i beni e gli arredi per la fruizione dell'area protetta.



2. I piani e i regolamenti delle aree protette possono individuare ulteriori limiti e divieti a maggiore tutela dei valori dell'area protetta in rapporto a condizioni specifiche.

3. Nelle aree naturali protette diverse da quelle di cui al comma 1 la disciplina di tutela è stabilita dal provvedimento istitutivo in ragione della loro natura e finalità.

4. Sono fatti salvi gli interventi eseguiti dall'ente di gestione, sotto la sua regia o da esso autorizzati per ripristinare gli equilibri ecologici, a tutela della pubblica incolumità e sicurezza, per la ricerca scientifica, per la realizzazione di interventi necessari al conseguimento dei fini dell'area protetta; è inoltre fatta salva l'attività agrosilvo-pastorale svolta in conformità alle vigenti disposizioni in materia.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2009, N. 28
(TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ)

Art. 26.

*Sostituzione dell'art. 5 della legge regionale
10 luglio 2009, n. 28 (Tutela della biodiversità)*

1. L'art. 5 della legge regionale n. 28/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (*Piani di gestione*). — 1. Il piano di gestione del sito è predisposto dal relativo ente di gestione, che procede all'elaborazione in modo specifico od integrato ad altri piani di sviluppo secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997.

2. La Giunta regionale specifica, attraverso linee guida, indirizzi e criteri, contenuti e modalità per la predisposizione del piano.

3. Il piano di gestione integra le misure di conservazione previste all'art. 4 per gli aspetti di maggior dettaglio e in conformità ad esse.

4. Il piano di gestione può assumere il valore di misura di conservazione di livello sito specifico, purché conservi la coerenza con la struttura di tali misure, sia stato sottoposto, prima dell'approvazione, all'esame della Commissione consiliare competente e sia stato trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per eventuali rilievi.

5. Il piano, se non integrato in altri piani, è adottato dall'ente gestore e depositato nella propria sede e contestualmente pubblicato nel proprio sito informatico, all'albo pretorio e nei siti informatici dei comuni interessati per trenta giorni consecutivi, entro i quali chiunque vi abbia interesse può prenderne visione e presentare all'ente gestore osservazioni scritte.

6. Nei successivi trenta giorni l'ente gestore formula parere sulle osservazioni presentate e trasmette il piano alla Regione. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, si esprime sulle osservazioni e approva definitivamente il piano, apportando le modifiche ritenute necessarie.

7. Per i piani di gestione integrati nei piani delle aree naturali protette, si applica il procedimento di adozione e approvazione per i medesimi. Laddove i piani di gestione sono integrati in altri piani, si applica il procedimento previsto per questi ultimi, purché siano garantiti i termini per la pubblicazione e la presentazione delle osservazioni, il parere dell'ente gestore sulle osservazioni, l'assenso vincolante della Giunta regionale per gli aspetti del piano integrato relativi alla gestione del sito interessato.

8. I piani di gestione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ed entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

9. I piani di gestione sono aggiornati con cadenza settennale. L'aggiornamento può essere anticipato in relazione agli esiti del monitoraggio previsto all'art. 13.».

Art. 27.

Modifica all'art. 8 della legge regionale n. 28/2009

1. Al comma 4 dell'art. 8 della legge regionale n. 28/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «di cui alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Parte II, Titolo III, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 9 della legge regionale n. 28/2009

1. L'art. 9 della legge regionale n. 28/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Valutazione di incidenza di competenza regionale*). — 1. La valutazione di incidenza è effettuata dalla Regione, secondo le modalità individuate dalla Giunta regionale, nei seguenti casi:

a) piani soggetti a valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla Parte II, Titolo II, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni di competenza regionale;

b) progetti e interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla Parte II, Titolo III, del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) piani, progetti o interventi, qualora non siano già di competenza regionale ai sensi del presente comma, per la parte del procedimento relativa all'applicazione dell'art. 5, commi 9 e 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/1997;

d) piani, progetti e interventi regionali;

e) piani, progetti e interventi riguardanti i siti Natura 2000 marini;

f) piani, progetti e interventi che coinvolgono più siti Natura 2000 con diverso ente gestore;

g) piani, progetti e interventi, qualora vi sia identità fra ente proponente ed ente competente ad esprimere la valutazione di incidenza.».



Art. 29.

Modifica all'art. 20 della legge regionale n. 28/2009

1. Il comma 3 dell'art. 20 della legge regionale n. 28/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Gli enti gestori per ciascun sito della rete Natura 2000 sono quelli individuati nell'allegato E.»

Art. 30.

Modifica all'allegato E della legge regionale n. 28/2009

1. All'allegato E della legge regionale n. 28/2009 e successive modificazioni ed integrazioni «Individuazione ente gestore per ciascun sito della rete Natura 2000», per i siti IT 1331012 Lago Marcotto - Roccabruna - Gifarco - legge d. Nave e IT 1331721 Val Noci - Torrente Geirato - Alpesisa, alla colonna «Ente Gestore» le parole: «Provincia di Genova» sono sostituite dalle seguenti: «Ente Parco Antola».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Disposizioni sugli effetti di revisione dei confini

1. Nei territori che, per effetto della revisione dei confini di cui all'art. 14 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall'art. 8 della presente legge:

a) entrano a far parte del parco, si applica in via transitoria la disciplina prevista dal vigente piano del parco per la fascia di protezione più vicina, salvo i casi in cui la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, intenda attribuire loro una diversa fascia di protezione. In ogni caso gli enti parco, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano una apposita variante al piano del parco per stabilire, sulla base degli opportuni approfondimenti tecnico scientifici, la fascia di protezione e la disciplina definitive di tali territori. In caso di mancato rispetto del termine, la Giunta regionale nomina il commissario *ad acta* ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni come sostituito dall'art. 21 della presente legge;

b) risultano esterni al parco e siano sprovvisti di apposita disciplina urbanistica comunale, fino all'approvazione della stessa, sono consentiti gli interventi edilizi di cui all'art. 3, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32.

Norma transitoria

1. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che gli enti gestori di aree protette regionali abbiano provveduto ad adottare il piano dell'area protetta, qualora mancante, la Regione provvede in via sostitutiva.

2. Gli enti parco adeguano i propri statuti alle disposizioni di cui all'art. 7 della presente legge entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 33.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) gli articoli 37, 38, 39, 46, 47, commi 1, 4, 5, 6, 6-bis e 7, 48 della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

b) l'art. 20 della legge regionale 22 gennaio 1999, n. 3 (Conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette) e successive modificazioni ed integrazioni;

c) l'art. 3 della legge regionale 3 settembre 2001, n. 29 (Individuazione del perimetro del Parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 34.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 aprile 2019

Il Presidente: TOTI

(*Omissis*).

19R00218



LEGGE REGIONALE 19 aprile 2019, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019) e altre disposizioni di adeguamento.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 5 del 26 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità per l'anno 2019)

1. Il comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n. 29/2018, è abrogato.

2. Il comma 2 dell'art. 38 della legge regionale n. 29/2018, è sostituito dal seguente:

«2. Possono beneficiare delle assegnazioni di alloggi gli studenti provenienti da fuori regione, iscritti ai corsi attivati a Genova dall'Università degli studi di Genova, alle istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e agli istituti tecnici superiori con sede in Liguria e in regola con il corso di studi frequentato, così come definito dagli avvisi annuali di cui al comma 4.»

3. L'art. 39 della legge regionale n. 29/2018, è abrogato.

4. Al comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/2018, le parole: «e la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l'impiego alla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

5. Dopo il comma 2 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/2018, è inserito il seguente:

«2 bis. Dalla data del 1° maggio 2019 la Regione succede nei rapporti di lavoro a tempo determinato del personale in servizio presso i Centri per l'impiego alla data del 30 aprile 2019.»

6. Dopo il comma 6 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/2018, sono inseriti i seguenti:

«6-bis. La dotazione organica della Regione Liguria è rideterminata tenendo conto della consistenza numerica e dell'inquadramento giuridico del personale in servizio presso i Centri per l'impiego trasferito da ALFA ai sensi dei commi 2 e 2-bis;

6-ter. Al personale con rapporto di lavoro subordinato in servizio presso i Centri per l'impiego trasferito da ALFA si applica, ai sensi dell'art. 1, comma 799, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale della Regione Liguria;

6-quater. I fondi per la contrattazione integrativa destinati al trattamento economico accessorio del personale in servizio in Regione Liguria sono incrementati sulla base della consistenza numerica del personale trasferito da ALFA per il valore medio pro-capite dei medesimi fondi costituiti per il personale regionale in servizio nell'anno 2018;

6-quinquies. La quota aggiuntiva di spesa di personale, di cui al comma 2-bis, non rileva ai fini delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 557 e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) e successive modificazioni e integrazioni.»

7. Al comma 7 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/2018, le parole: «del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 2».

8. Dopo il comma 7 dell'art. 42 della legge regionale n. 29/2018, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, quantificati in euro 1.684.355,00 (unmilione-seicentoottantaquattromilatrecentocinquantacinque/00) per l'esercizio 2019 e in euro 187.155,00 (centottantasettemilacentocinquantacinque/00) per l'esercizio 2020, si provvede come segue:

Anno 2019:

con le variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 di seguito dettagliate:

Stato di previsione dell'entrata:


aumento in termini di competenza e cassa di euro 754.917,50 (settecentocinquantaquattromilanevecentodiciassette/50) del Titolo 2 «Trasferimenti correnti», Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche»;

aumento in termini di competenza e cassa di euro 229.917,50 (duecentoventinovemilanevecentodiciassette/50) del Titolo 2 «Trasferimenti correnti», Tipologia 105 «Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo»;

stato di previsione della spesa:

aumento in termini di competenza e cassa di euro 984.835,00 (novecentottantaquattromilaottocentotrentacinque/00) della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 1 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», Titolo 1 «Spese correnti»;

con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 1 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 99.445,00 (novantanovemilaquattrocentoquarantacinque/00);



con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 4 «Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 600.075,00 (seicentomilasettantacinque/00);

Anno 2020

con le variazioni negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 di seguito dettagliate:

stato di previsione dell'entrata:

aumento in termini di competenza di euro 83.883,00 (ottantatremilaottocottantatre/00) del Titolo 2 «Trasferimenti correnti», Tipologia 101 «Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche»;

aumento in termini di competenza di euro 25.547,00 (venticinquemilacinquecentoquarantasette/00) del Titolo 2 «Trasferimenti correnti», Tipologia 105 «Trasferimenti correnti dall'Unione europea e dal resto del mondo»;

stato di previsione della spesa

aumento in termini di competenza di euro 109.430,00 (centonovemilaquattrocentotrenta/00) della Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 1 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», Titolo 1 «Spese correnti»;

con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 4 «Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 66.675,00 (sessantaseimilaseicentoseventantacinque/00);

con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 15 «Politiche per il lavoro e la formazione professionale», Programma 1 «Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro», Titolo 1 «Spese correnti» per euro 11.050,00 (undicimilacinquanta/00).».

Art. 2.

Modifica alla legge regionale 20 novembre 1979, n. 41 (Norme provvisorie per l'elezione degli organi e per il controllo dei consorzi di bonifica integrale)

1. Al comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 41/1979 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «legali» è soppressa.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1996, n. 15 (Norme sull'assunzione agli impieghi regionali)

1. I commi 10 e 11 dell'art. 16 della legge regionale n. 15/1996 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

Art. 4.

Modifica alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale)

1. Dopo il comma 4 dell'art. 4 della legge regionale n. 20/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. L'ARPAL, al fine di svolgere le funzioni, le attività e i compiti istituzionali di cui alla presente legge, previo assenso della Giunta regionale, può partecipare alla Fondazione Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale (CIMA) in quanto soggetto avente, fra le altre, finalità di monitoraggio, ricerca, sviluppo e formazione nell'ambito della salvaguardia dell'ambiente, della tutela della salute pubblica e della protezione civile;

4-ter. Gli oneri derivanti dalla partecipazione di ARPAL alla Fondazione di cui al comma 4 bis sono a carico del bilancio dell'Agenzia.».

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 12 novembre 2014, n. 32 (Testo unico in materia di strutture turistiche ricettive e norme in materia di imprese turistiche)

1. Dopo la lettera c-ter) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«c-quater) le modalità di costituzione e di funzionamento dei comitati tecnici di cui all'art. 52-bis.».

2. Al comma 2 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: «indicato» è sostituita dalla seguente: «pubblicato», le parole: «del titolare della struttura ricettiva» sono sostituite dalle seguenti: «dei titolari delle strutture ricettive» e la parola: «realizzate» è sostituita dalle seguenti: «effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione».


3. Il comma 3 dell'art. 4-bis della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

4. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

«d-bis) i condhotel.».

5. Dopo l'art. 9 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 9-bis(Condhotel). — 1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13



(Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei *condhotel*, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'art. 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164) sono *condhotel* gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso Comune o da parti di esse, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento del totale della superficie netta destinata alle camere.».

6. Il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:

«1. Sono appartamenti ammobiliati ad uso turistico le unità immobiliari di civile abitazione, in numero non superiore a tre nell'ambito dello stesso territorio comunale, date in locazione a turisti:

a) dai proprietari;

b) dai soggetti che ne hanno la disponibilità in forza di un diritto reale di godimento;

c) dai soggetti che ne hanno la disponibilità in forza di un contratto di locazione o di comodato.

1-bis. Gli appartamenti ad uso turistico sono parificati alle strutture ricettive esclusivamente ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno, nonché per l'assolvimento dell'obbligo statistico.».

7. Dopo l'art. 52 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 52-bis (Comitati tecnici). — 1. Al fine di pervenire alla verifica della qualità dell'offerta delle strutture ricettive, nonché avviare dei percorsi di riqualificazione delle stesse, la Regione può costituire i comitati tecnici provinciali con funzioni di consulenza alla Regione.».

8. Al comma 2 dell'art. 53-bis della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: "indicato" è sostituita dalla seguente: "pubblicato" e dopo la parola "effettuate" sono inserite le seguenti: "direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione".

9. Il comma 3 dell'art. 53-bis della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

10. L'art. 66-ter della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 66-ter (Sanzioni relative al codice identificativo turistico regionale). — 1. È soggetto all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 il titolare di una struttura ricettiva di cui ai Titoli III, IV e V, nonché il locatore di appartamenti ammobiliati ad uso turistico di cui all'art. 27 che non pubblica rispettivamente il CITER di cui all'art. 4 bis e il CITRA di cui all'art. 53-bis ovvero pubblica un codice identificativo inesistente nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell'offerta effettuata direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato.».

11. Dopo il comma 4 dell'art. 69 della legge regionale n. 32/2014 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente:

«4-bis. La disciplina in materia di rilascio e utilizzo del CITER e del CITRA, di cui agli articoli 2, comma 2, lettera c-ter), 4-bis, 53-bis e 66-ter, rimane in vigore fino all'introduzione della normativa nazionale di settore in materia.».

Art. 6.

Abrogazione dell'art. 27 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 29 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità 2018)

1. L'art. 27 della legge regionale n. 29/2017 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

Art. 7.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 19 aprile 2019

Il Presidente: Toti

(Omissis).

19R00219



LEGGE REGIONALE 19 aprile 2019, n. 5.

Norma di interpretazione autentica.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria Parte I n. 5 del 26 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Interpretazione autentica

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 29 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «sino alla data di entrata in vigore dell'apposito accordo collettivo nazionale quadro relativo alla costituzione del profilo professionale del personale addetto alle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni» si interpretano nel senso che l'accordo collettivo nazionale quadro è quello definito a seguito dell'apposita sequenza contrattuale di cui alla dichiarazione congiunta n. 8 al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) funzioni locali del 21 maggio 2018.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Dato a Genova, addì 19 aprile 2019

Il Presidente: TOTI

(Omissis).

19R00220

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 19.

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019-2021.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 19 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale);

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2016, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);



Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità);

Vista la legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Considerato quanto segue:

1. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con le previsioni di cui alla l.r. 57/2017, che ha ridotto del 100 per cento l'aliquota dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2016, e in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, è opportuno abrogare l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile relativamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'art. 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015.

2. L'art. 1, comma 1048, della l. 145/2018, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019 gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Tenuto conto della suddetta agevolazione statale, è opportuno eliminare la riduzione del 10 per cento disposta per gli stessi veicoli dalla l.r. 86/2014 in quanto ricompresa all'interno dell'agevolazione disposta dal legislatore nazionale.

3. Il Governo ha impugnato l'art. 8 (Norma finanziaria. Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 28/2008) della l.r. 19/2018, rilevando in particolare che «nella misura in cui dispone un trasferimento di risorse destinate al finanziamento ordinario corrente per l'erogazione di livelli essenziali di assistenza ad altra destinazione, non riconducibile alla tutela della salute, la normativa in esame risulta in contrasto» con alcuni parametri costituzionali;

4. La Regione Toscana ha già provveduto a superare sul piano contabile l'anomalia oggetto di rilievo da parte del Governo con la l.r. 75/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-21, e si è impegnata ad allineare le disposizioni normative di copertura previste nell'art. 8 della l.r. 19/2018 all'attuale situazione. È quindi necessario sostituire nuovamente l'articolo già sostituito dall'art. 8 della l.r. 19/2018, e abrogare quest'ultimo;

5. È necessario il concorso della Regione Toscana anche attraverso un contributo agli investimenti in favore dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale per la realizzazione di interventi sul porto di Piombino per l'importo di euro 4.895.000,00 nell'anno 2020;

6. Al fine di favorire la piena integrazione delle persone con disabilità è necessario stanziare la somma di 200.000,00 euro nelle annualità 2019 e 2020, che risulta indispensabile per dare attuazione a quanto previsto dalla l.r. 81/2017, mediante la realizzazione delle misure applicative e di sostegno finanziario dirette ad assicurare la concessione dei contributi per gli interventi effettuati dall'anno 2018, relativi all'acquisto e adattamento di autoveicoli per la mobilità individuale delle persone con disabilità, nonché per il conseguimento della patente di guida delle categorie A, B o C speciali;

7. In sede di valutazione dell'art. 5, comma 4, lettera d), della l.r. 73/2018, il Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio ha eccepito che subordinare il contributo per figli con disabilità all'assenza di condanne penali nei confronti dei genitori contrasta con la *ratio* della norma e si pone in contraddizione con gli articoli 31 e 32 della Costituzione nonché, potenzialmente, con l'art. 117 che riserva allo Stato l'ordinamento penale. Il Presidente della Giunta regionale si è impegnato a cassare la lettera osservata;


8. Per consentire l'avvio delle procedure di gara per la realizzazione delle opere relative allo scavalco ferroviario di Livorno è necessario, nelle more degli atti statali di attuazione delle previsioni di cui all'art. 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), con riferimento alla quota di compartecipazione statale pari ad euro 2.500.000,00 per la realizzazione dello scavalco, prevedere un ulteriore stanziamento di pari importo e quindi uno stanziamento complessivo di euro 5.700.000,00 a carico del bilancio regionale;

9. È necessaria una migliore definizione di un pacchetto di interventi che, anche alla luce della riforma del funzionamento del fondo centrale di garanzia, entrata in vigore il 15 marzo 2019, operi a favore del sistema delle micro, piccole e medie imprese, in modo integrato mediante l'attivazione di una sezione speciale Toscana presso il fondo centrale di garanzia che consenta di incrementare il livello di copertura delle garanzie rilasciate dai Confidi la costituzione di un fondo di garanzia regionale e la previsione di una linea di sostegno per favorire l'abbattimento dei costi delle operazioni di garanzie sostenute dalle imprese. Tale linea opererà ad integrazione e in modalità complementare delle altre due, in modo da massimizzare i benefici a favore delle imprese;

10. Nel sostituire il testo dell'art. 26 della l.r. 73/2018, si dà altresì seguito all'impegno assunto dal Presidente della Giunta regionale, dopo un'osservazione del Ministero dello sviluppo economico (MISE), di eliminare l'originaria previsione di una riserva regionale nell'ambito del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ritenuta dal MISE prerogativa delle norme statali;

11. È opportuno rafforzare la dotazione finanziaria del fondo «Garanzia toscana» stanziando ulteriori euro 34.000.000,00 a valere sull'annualità 2019;

12. Per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale è necessario



autorizzare l'acquisto di immobili di proprietà della Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., o, se l'acquisto degli immobili non dovesse perfezionarsi, provvedere al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore;

13. È necessario il concorso regionale, attraverso uno stanziamento di 150 milioni di euro nel triennio 2019 - 2021, all'attuazione del piano di investimenti presentato, con riferimento al medesimo arco di tempo, dalle aziende sanitarie, per assicurare agli assistiti servizi sanitari di qualità mediante strutture e tecnologie sanitarie adeguate;

14. È opportuno che la Regione concorra finanziariamente, insieme al Comune e alla Città metropolitana di Firenze, a sostenere la spesa per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali dell'Università degli studi di Firenze;

15. Alla luce dell'evoluzione della disciplina forestale, che negli ultimi anni sta evidenziando nuove esigenze e nuove necessità, e del ruolo assunto dalla Regione, competente per materia, in particolare attraverso lo sviluppo di approcci partecipativi quali la foresta modello e le comunità di bosco, è opportuno sviluppare con l'Università degli studi di Firenze un approccio sistematico e adeguato in termini di ricerca di modelli innovativi;

16. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) con il regolamento adottato con decreto 14 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha stabilito i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato in arrivo e in partenza da nodi logistici o portuali, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale. L'art. 3, comma 4, del d.m. trasporti 125/2017 prevede che regioni e province autonome possano destinare risorse per le medesime finalità. È pertanto opportuno prevedere il concorso finanziario della Regione per integrare le risorse stanziata a livello nazionale, al fine di incentivare l'utilizzo dei servizi ferroviari che interessano il territorio regionale;

17. È necessario dare attuazione alla disposizione dell'art. 1, comma 851, della l. 145/2018, provvedendo ad adeguare le iscrizioni sul bilancio di previsione regionale 2019/2021 dell'anticipazione di liquidità prevista dallo stesso art. 1, commi 849 e seguenti;

18. È necessario autorizzare la Regione ad assegnare fino a un massimo di euro 8.820.000,00 annui alle aziende sanitarie per il reintegro dei rispettivi patrimoni netti, ridotti dalle perdite d'esercizio determinate dagli ammortamenti non coperti, in attesa della definizione, presso il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, della effettiva idoneità delle risorse assegnate con deliberazione della Giunta regionale 418/2019, a ripristinare il patrimonio netto consolidato del servizio sanitario regionale;

19. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge:

Art. 1.

Abrogazione dell'imposta regionale sulle concessioni di derivazione di acque pubbliche

1. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è abrogata a partire dall'anno di imposta 2019.

2. Per i pagamenti effettuati per l'intero ammontare dell'imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *b*), della l.r. 2/1971, dal 1° gennaio alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposta la restituzione dell'imposta.

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, sono stimate nell'importo di euro 1.300.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 «Imposte, tasse e proventi assimilati», del Titolo 1 «Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa» del bilancio di previsione 2019 - 2021.

4. All'onere di spesa di cui al comma 2, stimato in euro 1.500,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 04 «Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 2.

*Tassazione dei veicoli ultraventennali
Modifiche all'art. 5-bis della l.r. 86/2014*

1. I commi 1 e 2 dell'art. 5-bis della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2020.


Art. 3.

*Modalità di finanziamento
della società Sviluppo Toscana S.p.A.
Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 28/2008*

1. L'art. 7 della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa) è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Norma finanziaria) — 1. Gli oneri per il finanziamento delle attività istituzionali a carattere continuativo di cui all'art. 3-bis, comma 2, lettera *a*), sono stimati in euro 5.201.000,00 per l'anno 2019, e in euro 5.748.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, la cui copertura è assicurata dal bilancio di previsione 2019 - 2021 come segue:

Anno 2019



- per euro 1.772.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti»;

- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 05 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività», Titolo 1 «Spese correnti»;

- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 «Relazioni internazionali», Programma 02 «Cooperazione territoriale», Titolo 1 «Spese correnti»;

- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti»

Anno 2020

- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti»;

- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 05 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività», Titolo 1 «Spese correnti»;

- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 «Relazioni internazionali», Programma 02 «Cooperazione territoriale», Titolo 1 «Spese correnti»;

- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti»

Anno 2021

- per euro 2.514.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e artigianato», Titolo 1 «Spese correnti»;

- per euro 2.995.000,00 sugli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 05 «Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività», Titolo 1 «Spese correnti»;

- per euro 355.000,00 sugli stanziamenti della Missione 19 «Relazioni internazionali», Programma 02 «Cooperazione territoriale», Titolo 1 «Spese correnti»;

- per euro 79.000,00 sugli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 01 «Organi istituzionali», Titolo 1 «Spese correnti».

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.»

Art. 4.

Abrogazione della norma finanziaria di cui all'art. 8 della l.r. 19/2018

1. L'art. 8 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 19 (Disposizioni in materia di attività e modalità di finanziamento della società Sviluppo Toscana s.p.a. Modifiche alla l.r. 28/2008), è abrogato.

Art. 5.

Interventi sul porto di Piombino Modifiche all'art. 19 della l.r. 82/2015

1. Dopo il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 82/2015 è inserito il seguente:

«2-bis. La Regione Toscana concorre finanziariamente alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, altresì attraverso l'erogazione all'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale di contributi per un importo massimo di euro 4.895.000,00 per l'anno 2020, previa stipula di specifico accordo di programma.»

2. Dopo il comma 4 dell'art. 19 della l.r. 82/2015 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa massima di euro 4.895.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 03 «Trasporto per vie d'acqua», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.»

Art. 6.

Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena Modifiche all'art. 6 della l.r. 77/2017

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: «Titolo 2 “Spese in conto capitale”», sono sostituite dalle seguenti: «Titolo 1 “Spese correnti”».

Art. 7.

Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità. Modifiche all'art. 1 della l.r. 81/2017

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 81 (Interventi atti a favorire la mobilità individuale e l'autonomia personale delle persone con disabilità), le parole: «per l'annualità 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per le annualità 2019 e 2020».

Art. 8.

Istituzione del fondo per la mobilità individuale e l'autonomia personale. Modifiche all'art. 5 della l.r. 81/2017


1. Al comma 1 dell'art. 5 della l.r. 81/2017 le parole: «per l'annualità 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuna delle annualità 2019 e 2020».

Art. 9.

Norma finanziaria. Sostituzione dell'art. 9 della l.r. 81/2017

1. L'art. 9 della l.r. 81/2017 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Norma finanziaria) — 1. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 5, comma 1, è autorizzata la



spesa di euro 200.000,00 per ciascuna delle annualità 2019 e 2020, di cui euro 25.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilità», Titolo 1 «Spese correnti», ed euro 175.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 12 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma 02 «Interventi per la disabilità», Titolo 2 «Spese in conto capitale», del bilancio di previsione 2019 -2021, annualità 2019 e 2020.».

Art. 10.

Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci.

Modifiche all'art. 12 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), le parole: «di euro 3.200.000,00 per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.700.000,00 per l'anno 2021».

2. Il comma 2 dell'art. 12 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 5.700.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 01 «Trasporto ferroviario», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2021.».

Art. 11.

Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili.
Modifiche all'art. 5 della l.r. 73/2018

1. La lettera *d*) del comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019), è abrogata.

Art. 12.

Garanzia Toscana.
Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 73/2018

1. L'art. 26 della l.r. 73/2018 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Garanzia Toscana*) — 1. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale, mediante accordo con il Ministero dello sviluppo economico, procede alla costituzione di una sezione speciale Toscana del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) di cui all'art. 100, comma 2, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Al fine di massimizzare ed ampliare le forme di sostegno dell'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, tenuto conto degli impatti della riforma del fondo di garanzia per le PMI di cui alla l. 662/96, la Giunta Regionale è autorizzata a costituire un fondo regionale di garanzia. Tale fondo opera con modalità complementari ed integrative rispetto al fondo di garanzia PMI di cui al comma 1, anche con riferimento a imprese che, pur avendo un rating positivo, non possiedono i requisiti di accesso a detto Fondo.

3. Il fondo regionale di garanzia di cui al comma 2:

a) opera ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;

b) può articolarsi per sezioni specializzate e può operare in modalità sia in garanzia diretta che in riassicurazione.


4. Per favorire l'accesso al credito da parte delle micro, piccole e medie imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, la Giunta Regionale è altresì autorizzata ad attivare misure finalizzate all'abbattimento delle commissioni di garanzia.

5. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge la Giunta regionale approva le direttive per la regolamentazione del fondo regionale di garanzia di cui al comma 2 e per la determinazione della dotazione finanziaria dei fondi di cui ai commi 1 e 2.

6. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di euro 35.500.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019 e 2020.

7. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 4 è autorizzata la spesa massima di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.».

8. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo stimati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 «Sviluppo economico e competitività», Programma 01 «Industria, PMI e Artigianato», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019 e 2020.».



Art. 13.

Acquisto immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A.

1. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisto di immobili della società Interporto toscano Amerigo Vespucci S.p.A., indispensabile ed indilazionabile per tutelare la pretesa creditoria della Regione e per soddisfare gli interessi meritevoli di tutela relativi alla salvaguardia del patrimonio regionale rispetto alla prevista estinzione della garanzia fideiussoria autorizzata ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70 (Legge finanziaria per l'anno 2006), e ai sensi dell'art. 67 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2014).

2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 30.256.000,00, previa valutazione di congruità dell'Agenzia del demanio, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 1 «Servizi istituzionali, generali e di gestione», Programma 05 «Gestione dei beni demaniali e patrimoniali», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019 -2021, annualità 2019.

3. Qualora l'acquisto degli immobili di cui al comma 1 non dovesse perfezionarsi, la Giunta regionale provvederà al pagamento della garanzia fideiussoria ed alla sollecita surrogazione nei diritti del creditore ai sensi dell'art. 1949 del codice civile (c.c.) e all'azione di regresso contro il debitore principale ai sensi dell'art. 1950 del c.c.

4. Ai fini di cui al comma 3, è autorizzata la spesa massima di euro 18.000.000,00, cui si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 20 «Fondi e accantonamenti», Programma 03 «Altri fondi», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.

Art. 14.

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie

1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di un contributo complessivo di euro 150.000.000,00 per il triennio 2019 - 2021, ripartiti in euro 50.000.000,00 per ciascuna annualità.

2. La Giunta regionale individua con deliberazione, previo parere della commissione consiliare competente, che lo esprime entro trenta giorni dal ricevimento, le modalità di riparto tra le aziende sanitarie del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 150.000.000,00, di cui euro 50.000.000,00 per ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021, si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 05 «Servizio sanitario regionale - Investimenti sanitari», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019 - 2021.

Art. 15.

Contributo straordinario all'Università degli studi di Firenze per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario una tantum pari a euro 5.500.000,00 per l'anno 2020, alla Università degli studi di Firenze, per la realizzazione della nuova sede del Dipartimento di scienze e tecnologie agrarie, alimentari ambientali e forestali.

2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula, entro il 2019:

a) di un accordo fra Regione Toscana, Università degli studi di Firenze, Comune di Firenze e Città metropolitana di Firenze, che disciplini fra l'altro i termini di partecipazione degli enti coinvolti alla complessiva spesa per la realizzazione;

b) di un accordo fra la Regione Toscana e l'Università degli studi di Firenze per disciplinare le modalità di realizzazione di un centro di ricerca regionale sulle scienze forestali al fine di creare sinergie fra le politiche regionali in materia di forestazione.

3. Le sinergie di cui al comma 2, lettera b), riguardano in particolare:

a) lo sviluppo di modelli innovativi di pianificazione integrata e di processi partecipativi per la gestione attiva del patrimonio forestale regionale e delle superfici boscate dell'intera regione;


b) la definizione di nuovi percorsi per affrontare le sfide del cambiamento climatico e della resilienza delle risorse forestali, orientando le discipline scientifiche alla formazione di nuovi esperti della forestazione.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa di euro 5.500.000,00 per l'anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti previsti dalla Missione 4 «Istruzione e diritto allo studio», Programma 04 «Istruzione universitaria», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2020.

Art. 16.

Incentivi per i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale e trasbordato, in attuazione del regolamento adottato con decreto ministeriale 4 luglio 2017, n. 125 (Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi straordinari per un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019, ad integrazione degli stanziamenti già previsti a carico del bilancio dello Stato dall'art. 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «Legge di stabilità 2016»).



2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è effettuata previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e secondo le procedure di cui al d.m. trasporti 125/2017.

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 «Trasporti e diritto alla mobilità», Programma 01 «Trasporto ferroviario», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 17.

Anticipazione di liquidità per pagamento dei debiti del servizio sanitario regionale, in attuazione dell'art. 1, commi da 849 a 858, della l. 145/2018

1. La Regione, con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a stipulare, per conto delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale (SSR) che ne hanno fatto richiesta, una anticipazione di liquidità pari ad euro 82.287.149,38, ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 858 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021).

2. L'anticipazione di liquidità che sarà erogata alla Regione dall'istituto finanziatore per l'importo di euro 82.287.149,38 è imputata alla Tipologia di entrata 200 «Accensione Prestiti a breve termine» del Titolo 6 «Accensione Prestiti» del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019.

3. All'onere di spesa relativo alla restituzione dell'anticipazione di cui al comma 1, pari ad euro 82.287.149,38 si fa fronte nell'ambito degli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», Titolo 4 «Rimborso prestiti» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.

4. Gli oneri finanziari connessi all'anticipazione di liquidità di cui al comma 1, da corrispondere all'ente finanziatore, sono stimati in euro 650.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 07 «Ulteriori spese in materia sanitaria», Titolo 1 «Spese correnti» del bilancio di previsione 2019 - 2021, annualità 2019.

Art. 18.

Reintegro del patrimonio netto delle aziende sanitarie

1. Allo scopo di reintegrare il patrimonio netto delle aziende sanitarie toscane, eroso negli esercizi contabili compresi tra il 2001 ed il 2011 da perdite connesse alla mancata inclusione, da parte delle disposizioni statali all'epoca vigenti, degli ammortamenti tra i costi rilevanti ai fini della determinazione dell'equilibrio economico, e solo parzialmente ricostituito negli esercizi successivi, nonché al fine di favorire una riduzione dei tempi di pagamento dei rispettivi fornitori da parte delle aziende sanitarie medesime, la Giunta regionale è autorizzata a assegnare contributi fino ad un massimo di euro 8.820.000,00 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2037.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte fino all'importo massimo di euro 8.820.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 con gli stanziamenti della Missione 13 «Tutela della salute», Programma 04 «Servizio sanitario regionale - Ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi», Titolo 2 «Spese in conto capitale» del bilancio di previsione 2019 - 2021.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 8.820.000,00 annui a decorrere dal 2022 al 2037, si provvede con legge di bilancio.»

Art. 19.

Procedimenti regionali di trasferimento relativi alle funzioni di polizia comunale e provinciale. Termine per adeguamento

1. Gli enti locali interessati a finanziamenti regionali ai sensi della legge regionale 16 agosto 2001, n. 38 (Interventi regionali a favore delle politiche locali per la sicurezza della comunità toscana) relativi alle funzioni di polizia locale, le cui procedure siano attivate nell'anno 2019, completano l'adeguamento di cui all'art. 23, comma 4, della legge regionale 3 aprile 2006, n. 12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale) entro il 31 dicembre 2019. Nell'ambito di tali procedure, i finanziamenti possono essere assegnati agli enti non adempienti anche prima del 31 dicembre 2019, fermo restando l'impegno all'adeguamento da parte degli enti medesimi.

Art. 20.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 aprile 2019

ROSSI

19R00214



LEGGE REGIONALE 16 aprile 2019, n. 20.

Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Prima variazione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 19 del 19 aprile 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 37 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e, in particolare, l'art. 51;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021);

Visto il parere favorevole dal Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana, espresso in data 27 marzo 2019, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale, per incremento attività finanziarie e per rimborso prestiti, intervenute successivamente all'approvazione della l.r. 75/2018 da realizzarsi nel corso dell'esercizio di riferimento;

2. Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate e attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie già stanziare in bilancio (storni compensativi, riduzioni di spesa e riduzione della dotazione finanziaria dei fondi di riserva);

3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Capo I

VARIAZIONI AL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021

1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Entrata) e nell'allegato B (Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa);

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:

	Residui	Cassa	Competenza 2019	Pluriennale 2020	Pluriennale 2021
ENTRATA	0,00	301.184.442,33	301.184.442,33	81.735.639,50	67.485.639,50
SPESA	0,00	301.184.442,33	301.184.442,33	81.735.639,50	67.485.639,50



Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per gli anni 2019 - 2021

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati all'allegato B (Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019 - 2021 - Spesa).

*Capo II*MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2018, N. 75
(BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019 - 2021)

Art. 3.

*Autorizzazione all'indebitamento.
Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 75/2018*

1. L'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 75 (Bilancio di previsione finanziario 2019 2021) è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Autorizzazione all'indebitamento*) — 1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 203.874.014,61, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 81.691.672,27 nell'anno 2019, ad euro 65.309.606,71 nell'anno 2020 e ad euro 56.872.735,63 nell'anno 2021.

3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 «Debito Pubblico».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 4.

*Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario.
Inserimento dell'art. 6-bis nella l.r. 75/2018*

1. Dopo l'art. 6 della l.r. 75/2018 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (*Autorizzazione all'indebitamento per il settore sanitario*) — 1. Nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l'emissione di prestiti obbligazionari per l'importo complessivo di euro 150.000.000,00, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. L'importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui e delle emissioni dei prestiti di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2019, ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2020 e ad euro 50.000.000,00 nell'anno 2021.

3. I mutui ed i prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore a trenta anni ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.

4. I mutui possono essere assunti anche mediante ricorso diretto alla Cassa depositi e prestiti e/o alla BEI.

5. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2020 e 2021, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 «Debito Pubblico».

6. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2021, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2021, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»



Art. 5.

Sostituzione dell'allegato D della l.r. 75/2018

1. L'allegato D della l.r. 75/2018, recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall'allegato F (Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento).

Art. 6.

Integrazione dell'allegato G della l.r. 75/2018

1. L'allegato G della l.r. 75/2018, recante l'elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali, è integrato dall'allegato G (Elenco dei nuovi provvedimenti legislativi finanziabili con i fondi speciali).

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato 3 della l.r. 75/2018

1. L'allegato 3 della l.r. 75/2018, recante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall'allegato H (Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili).

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 16 aprile 2019

ROSSI

(Omissis).

19R00215



RETTIFICHE

Avvertenza.—L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 13 marzo 2019, n. 4, concernente «Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata», pubblicato nel Bollettino Ufficiale - Speciale - della Regione Basilicata n. 14 del 21 marzo 2019.

Avendo riscontrato alcuni errori materiali alla legge regionale 13 marzo 2019, n. 4 concernente «Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata», pubblicata nel B.U.R. n. 12 del 14 marzo 2019, numero Speciale, si pubblica il seguente avviso di rettifica:

1) Alla rubrica dell'art. 14 sono aggiunte le seguenti parole «ed al P.I.E.A.R.»;

Al comma 2 dell'art. 14 dopo le parole «paragrafo 2.2.3.3.» aggiunta la seguente espressione: «dell'Appendice "A" del P.I.E.A.R., approvato con la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1,»

Pertanto, il testo dell'art. 14 risulta essere il seguente:

Articolo 14

Modifiche all'art. 14 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 ed al P.I.E.A.R.

1. Dopo il comma 4 dell'art. 14 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8 è aggiunto il seguente comma: "6. Il termine di inizio dei lavori di costruzione stabilito nel provvedimento di autorizzazione rilasciato ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 può essere prorogato, su richiesta motivata del titolare presentata prima del termine previsto, due sole volte per un periodo massimo di due anni decorrenti dalla data di scadenza per motivi non imputabili alla volontà del titolare o nel caso l'impianto non abbia ottenuto gli incentivi statali previsti per la produzione di energia da fonti rinnovabili."

2. Al paragrafo 2.2.3.3. dell'Appendice "A" del P.I.E.A.R., approvato con la legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Utilizzo di moduli fotovoltaici costruiti in data non anteriore a 2 anni rispetto alla data di installazione; è consentito il riutilizzo di moduli fotovoltaici provenienti da altri impianti autorizzati e realizzati in Regione, purché soddisfino la condizione di cui al punto 2.

2) L'articolo 1 e l'articolo 20 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 4 "Ulteriori disposizioni urgenti in vari settori di intervento della Regione Basilicata" sono ripetuti e contengono la medesima disposizione, per cui l'art. 20 è da intendersi una mera duplicazione e va cancellato. Conseguentemente la numerazione degli articoli successivi è rideterminata e risulta essere la seguente:

Articolo 20


Modifica dell'ultimo periodo del comma 6 dell'art. 20 della L.R. 20 agosto 2018 n. 20

Articolo 21

Abrogazione comma 1, lettera e) dell'art. 6 della L.R. 30 novembre 2018, n. 46

Articolo 22

Modifica del punto 1.2 dell'Allegato "A" della L.R. 16 novembre 2018, n. 35



Articolo 23
Potenziamento dei Centri per l'impiego

Articolo 24
Disposizioni di modifica della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39

Articolo 25
Variazione al Piano di Dimensionamento scolastico

Articolo 26
Procedure di cui alla legge regionale n. 38/1997

Articolo 27
Strutture socio-sanitarie

Articolo 28
Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

19R00205

Avviso di rettifica alla legge statutaria regionale del 18 febbraio 2019, n. 1, concernente «Modifiche all'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 "Statuto della Regione Basilicata"», pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 9 del 20 febbraio 2019.

Si comunica che, alla legge statutaria regionale 18 febbraio 2019 n. 1, concernente: «Modifiche all'art. 25 della legge statutaria regionale 17 novembre 2016, n. 1 "Statuto della Regione Basilicata"», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 8 del 18 febbraio 2019, nella parte relativa alla promulgazione, erroneamente, è stato riportato il richiamo al Bollettino Ufficiale n. 17 del 17 aprile 2018, anziché al n. 48 del 16 novembre 2018.

19R00204

MARCO NASSI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GUG-029) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)

validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 0 7 2 0 *

€ 2,00

